



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

Esaminato nella seduta del 25 maggio 2005 il quesito sollevato dalla Divisione V della Direzione Generale degli Enti cooperativi in merito alla legittimità dell'attività di vigilanza nei confronti del "consorzio C.I.C.A. s.c.a r.l." trasformato con assemblea del 17 dicembre 2002 in "Gruppo C.I.C.A. s.p.a.", con particolare riferimento al fatto che l'ente in questione si è opposto alla revisione, sostenendo che la sua trasformazione in società per azioni abbia fatto cessare tale obbligo;

Udita la relazione del Dr. BRUNO F. J.;

Rilevato che:

- ◆ L'assemblea del "Consorzio C.I.C.A. s.c.a r.l." del 17 dicembre 2002 approvava la situazione patrimoniale della società al 31 ottobre 2002, dalla quale si evinceva un incremento del capitale sociale da €. 14.250,00 ad €. 997.500,00, attuato in parte a titolo oneroso e in parte a titolo gratuito tramite l'utilizzo della riserva straordinaria per l'importo di €. 604.563,00;
- ◆ l'omologa dell'atto di trasformazione in pari data veniva rigettata dal Tribunale di Lecco sulla base del divieto di cui all'art.14 della legge 127/1, in particolare perché:

1. l'inserimento della clausola di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici di cui all'art. 31 del nuovo statuto non appariva sufficiente a garantire che non venisse elusa la ratio del divieto di trasformazione di cui all'art. 14 della legge 127/71;
 2. una volta ottenuta l'iscrizione dell'atto al registro delle imprese, nulla vieterebbe ai soci di deliberare una nuova trasformazione dell'ente da società consortile per azioni in società di capitali senza scopo consortile;
- ◆ Avverso tale decreto il consorzio C.I.C.A. ricorreva il 17 maggio 2003 sostenendo che la modifica statutaria agiva esclusivamente sul modello organizzativo senza sciogliere il soggetto preesistente e senza mutare la sostanza del rapporto. Infatti nel nuovo soggetto permanevano:
 1. L'assenza di scopo di lucro (art.2 nuovo statuto sociale);
 2. L'obbligo, inderogabile e non modificabile, di devoluzione del patrimonio sociale a norma dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59 (art. 31 nuovo statuto sociale).
 - ◆ Il 7 novembre 2003 la Corte d'Appello di Milano accoglieva il reclamo e ordinava la trascrizione e la pubblicazione della trasformazione in Gruppo C.I.C.A. s.p.a.;
 - ◆ l'utile 2002, deliberato dall'Assemblea Ordinaria dell'8 aprile 2003, veniva così destinato:

1. Riserva legale	€.	56.837
2. Fondi mutualistici legge 59/92	€	8.525
3. Riserva straordinaria legge 240/81	€	218.821
 - ◆ l'utile 2003, deliberato dall'Assemblea Ordinaria del 4 maggio 2004, veniva così destinato:

1. Riserva Legale	€	30.080
2. Fondo utili da reinvestire	€	571.511
 - ◆ Il 8 ottobre 2004 il Gruppo C.I.C.A s.p.a. si sottraeva alla vigilanza in quanto riteneva che a seguito della trasformazione non ne fosse più soggetto;

- ◆ Il 13 dicembre 2004 procedeva ad ulteriore modifica statutaria con la quale sopprimeva l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a norma dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59 .

Considerato che :

- ◆ La Commissione Centrale, nell'ambito della propria funzione consultiva e di studio, non intende, né può, interferire con la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano, ciononostante ritiene che all'epoca dei fatti, vale a dire in vigenza dell'art. 14 legge 127/71, una cooperativa non poteva trasformarsi in società ordinaria ;
- ◆ Gli eventuali fatti che potranno configurarsi come violazioni tributarie devono essere comunicati, ai sensi dell'art. 19 legge n. 413/91, al comando della Guardia di Finanza competente, e che questo obbligo di comunicazione spetta alla Direzione Generale degli enti Cooperativi;
- ◆ L'art. 17 legge 388/2000 dispone che la soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all'art. 26 D.L.C.P.S. 1577/47 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 legge 59/92;
- ◆ Allo stesso obbligo, sempre per effetto dell'articolo suddetto, sono soggette le società cooperative che si fondono o si trasformano in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato art. 26, nonché in caso di perdita dei benefici fiscali.

Esprime parere

All'unanimità, che

- ◆ il gruppo C.I.C.A. s.p.a. non è più soggetto alla vigilanza, ma che ben altri sono le questioni sollevate dal quesito in esame;
- ◆ l'utilizzo delle riserve straordinarie per l'aumento del capitale sociale a titolo gratuito rileva la sostanziale soppressione delle clausole mutualistiche che deve essere sanzionata con l'applicazione dell'art. 17 legge 23 dicembre 2000 n.388, vale a dire con l'obbligo di devolvere il

patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 legge 59/92;

- ◆ analoga sanzione vada applicata nei confronti del patrimonio accantonato a riserva ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale di trasformazione, ovvero alle riserve accantonate nel periodo che intercorre tra il 17 dicembre 2002 e il 13 dicembre 2004.
- ◆ quanto sopra espresso vada comunicato al Comando della Guardia di Finanza competente.
- ◆ La Direzione Generale dia notizia di quanto rilevato al Fondo Mutualistico di competenza affinché si attivi per acquisire il patrimonio effettivo del sodalizio.

IL SEGRETARIO

Marlene

IL PRESIDENTE

Luca